CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SALE E LOCALI GESTITI DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE Tra

INAIL –(d'identificato per brevità "Concedente")	ora	innanzi	
e			
nella persona di			
con sede in			
P.IVA/C.F			
(d'ora innanzi identificato per brevità "richiedente")			
Premesso			
Che il Richiedente ha presentato richiesta di concessione in uso degli am attrezzature annesse per i giorni	bienti	i e delle	
Che il Concedente è disponibile a concedere in uso gli ambienti e le a titolo, secondo quanto previsto dall'allegato regolamento.	trezz:	ature a	
ST STIPIII A OHANTO SEGUE			

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente contratto e il regolamento per l'uso delle aule e delle attrezzature dell'INAIL (d'ora innanzi identificato, per brevità, come "Regolamento") disciplinano le modalità ed i termini di concessione in uso temporaneo delle aule ed attrezzature di......

Art. 2

Con la stipula del presente contratto:

- il Concedente assume l'obbligo di mettere a disposizione del Richiedente esclusivamente gli ambienti e le attrezzature individuate per il periodo sopra determinato
- il Richiedente dichiara espressamente di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche degli ambienti/attrezzature e che le stesse sono idonee all'uso, esonerando a tale fine il Concedente da qualsiasi responsabilità.

Art. 3

Il Richiedente si impegna ad utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione ".....", le cui caratteristiche sono indicate nella relazione sintetica allegata alla richiesta di concessione in uso degli ambienti/attrezzature.

Art. 4

Il Richiedente, a fronte della concessione all'uso temporaneo degli ambienti e delle attrezzature, si impegna a versare l'importo di \in , oltre IVA, determinato sulla base del Regolamento e del tariffario ivi accluso, che il Richiedente dichiara di ben conoscere e di accettare.

Il Richiedente si obbliga a versare, entro 3 giorni lavorativi prima della manifestazione, a fronte della fattura emessa dall'INAIL, l'importo totale concordato mediante bonifico bancario a favore di da effettuarsi presso la Banca

Art. 5

L'introduzione negli ambienti, da parte del Richiedente, di macchinari, strumenti, addobbi, scenografie, ecc. dovrà essere preceduta da specifica richiesta scritta all'INAIL – e non potrà avvenire senza il preventivo e discrezionale consenso dell'Istituto.

In ogni caso l'introduzione di tali elementi non sarà ammessa qualora comporti alterazione o manomissione delle strutture e degli arredi ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente.

Le strutture impiegate dal Richiedente dovranno essere autoportanti. E' fatto assoluto divieto di effettuare, all'interno delle sale ed all'esterno dei locali interessati, ritocchi di colore ed imbiancature, operazioni di taglio di materiali: tutti gli allestimenti dovranno essere preventivamente completati e soltanto assemblati in loco. Le uscite di sicurezza dovranno essere lasciate libere e ben visibili, come pure gli estintori, gli idranti, i cartelli segnaletici e di sicurezza e di divieto.

Art. 6

In caso di recesso del Richiedente esercitato con un preavviso inferiore ai 7 giorni precedenti la data della manifestazione, il Concedente applicherà al richiedente una penale del 25% sul corrispettivo complessivo.

Art. 7

L'orario normale giornaliero per l'utilizzo degli ambienti/attrezzature è compreso tra le ore 8,30 e ore 18,30, nel caso di utilizzo come location per eventi vari tale orario può essere prorogato fino alle ore 24.

Art. 8

All'interno delle sale interessate è vietato:

- fumare
- introdurre animali
- introdurre sostanze infiammabili
- ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza, che dovranno essere sempre e comunque accessibili
- occultare o spostare le attrezzature antincendio
- occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo.

Art. 9

Al termine del periodo di utilizzo, il Richiedente dovrà riconsegnare gli ambienti e le attrezzature nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui le ha ricevute.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle aule, e manleverà e terrà indenne il Concedente da eventuali pretese di terzi al riguardo. Un incaricato del Richiedente visiterà con un incaricato del Concedente le sale concesse ed i locali di appoggio, sia prima della manifestazione, al fine di accertare la loro perfetta funzionalità, sia dopo la manifestazione, per verificare che non siano stati causati danni.

Il Concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia dei beni mobili di proprietà di terzi depositati in conseguenza della manifestazione e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili e il Richiedente manleverà e terrà indenne il Concedente da eventuali pretese di terzi al riguardo.

A copertura di tale responsabilità, qualora se ne ravvisi la necessità, al Richiedente potrà essere richiesto di sottoscrivere idonea polizza assicurativa, sostenendone i relativi costi.

Il Richiedente ha inoltre l'obbligo di recuperare gli eventuali documenti e materiali, lasciati presso i locali concessi in uso temporaneo, entro 48 ore dal termine della manifestazione. Dopo questo periodo i documenti ed i materiali verranno eliminati, senza obblighi o responsabilità a carico del Concedente.

Art. 10

In caso di inadempienza del Concedente, che comporti l'impedimento o l'alterazione al normale svolgimento della manifestazione, sarà rimborsato l'importo versato e convenuto in contratto, escluso ogni ulteriore risarcimento.

Il Concedente è comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, tra l'altro, sciopero del personale, black-out elettrico, guasti tecnici alle apparecchiature che non siano dovuti a mancati interventi periodici di ordinaria manutenzione, eventi naturali straordinari.

Art. 11

Il richiedente è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di P.S., le norme di igiene e le disposizioni di sicurezza all'interno degli ambienti interessati, nonché le norme generali e particolari relative all'organizzazione ed all'esercizio delle attività inerenti lo svolgimento della manifestazione.

Il Richiedente dovrà inoltre munirsi a proprie spese di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie, intendendosi esclusa ogni responsabilità del Concedente per eventuali omissioni o inosservanze a tali disposizioni.

Per motivi di sicurezza, il Richiedente riconosce il diritto al Concedente a non ammettere un numero di persone eccedente la capienza delle sale prenotate.

Art. 12

A valere quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, si attribuisce all'INAIL la facoltà di risolvere il contratto qualora il Richiedente non adempia ad una delle seguenti obbligazioni:

- obbligo di preventivo pagamento del corrispettivo concordato
- obbligo di rispettare le condizioni previste
- obbligo di munirsi delle licenze e autorizzazioni (art. 11, 2° comma).

Art. 13

Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del Codice Civile.

Art. 14

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di

IL RICHIEDENTE	INAIL